

RELAZIONE TECNICA

Titolo I Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria**Articolo 1, comma 1 - Riduzione delle spese dei Ministeri**

In attesa della riforma costituzionale volta ad introdurre la regola del pareggio di bilancio, a norma è volta a rafforzare, relativamente agli anni del biennio 2012-2013 gli effetti in termini di indebitamento netto già previsti dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 98/2011, prevedendo l'incremento degli obiettivi di riduzione di spesa che i Ministeri dovranno proporre in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012 - 2014, per importi rispettivamente di euro 6.000 milioni per l'anno 2012 e di euro 2.500 milioni per l'anno 2013 in termini di indebitamento netto.

Dall'applicazione della norma restano esclusi i medesimi interventi già indicati al comma 1 dell'articolo 10 del ripetuto DL 98/2011, ovvero il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il Fondo Unico per lo Spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali; viene invece soppressa l'esclusione dalle riduzioni del Fondo per le aree sottoutilizzate. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati i corrispondenti obiettivi in termini di saldo netto da finanziare da ripartire tra i ministeri.

Si precisa che gli effetti in termini di saldo netto da finanziare vengono considerati in misura equivalente a quelli di indebitamento netto. In ogni caso, in sede di individuazione degli obiettivi di riduzione di spesa da parte dei Ministeri si terrà necessariamente conto della corrispondente spendibilità delle risorse; pertanto, l'importo di riduzione in termini di saldo netto potrà risultare più elevato rispetto a quello di indebitamento netto tenuto conto dei coefficienti di spendibilità degli stanziamenti di competenza che di norma determinano un rapporto complessivo tra saldo netto e indebitamento mediamente pari a circa 1,3-1,4.

Il suddetto importo di 6.000 milioni per l'anno 2012 può essere ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7 del presente decreto.

Art.1, commi 3, 4 e 5 (rideterminazioni delle dotazioni organiche)

I commi in esame prevedono, per le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la riduzione delle dotazioni organiche. In particolare, le amministrazioni dovranno procedere alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a



seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n.125, nonché all'ulteriore riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico del personale non dirigenziale.

Alle amministrazioni che non adempiono alla disposizione entro il 31 marzo 2012, salvo quelle espressamente indicate al comma 5, è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Circa la stima dei risparmi si ritiene che, atteso il quadro normativo vigente, la presente disposizione dovrebbe presumibilmente incidere su posti delle dotazioni organiche non coperti. Ciò posto, la quantificazione delle economie conseguite non potrà che avvenire a consuntivo.

Art. 1, comma 6 - Riduzione agevolazioni fiscali

La disposizione in esame modifica i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 40 del decreto-legge n. 98/2011, anticipando al 2012 l'effetto di 4 miliardi precedentemente previsto per il 2013, rimodulando l'effetto per il 2013 (il maggior gettito previsto passa da 4 miliardi a 16 miliardi) e confermando gli effetti finanziari positivi stimati a decorrere dal 2014 (pari a 20 miliardi annui).

Pertanto, l'incremento recato dalla disposizione in esame è pari a 4 miliardi nel 2012 e 12 miliardi nel 2013. Nessun effetto è previsto per l'anno 2014 ed esercizi successivi.

E' inoltre previsto che in alternativa, anche parziale, alle riduzioni dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, stabilite dal predetto comma 1-quater, possa essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa. Tale alternativa agevola sicuramente il raggiungimento dell'obiettivo di realizzazione degli effetti finanziari positivi indicati dallo stesso comma 1-quater.

Art. 1, comma 7 - Clausola di salvaguardia

La norma in esame introduce un rafforzamento della clausola di salvaguardia a garanzia degli obiettivi di risparmio derivanti dall'articolo 10, comma 2 e comma 12, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrati dal comma 1 del decreto in esame, prevedendo in caso di necessità anche l'eventuale differimento del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai pubblici dipendenti, in 3 rate annuali posticipate.

La norma prevede, inoltre, che il differimento non possa comportare la corresponsione di interessi a favore del personale e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione della norma tali da garantire il rispetto degli equilibri programmati del bilancio pluriennale in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto della PA.



Art. 1, comma 8 Nuovo patto di stabilità interno – anticipazione interventi al 2012--2013

Il comma 8 dell'articolo 1 integra il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti territoriali, anticipando al 2012 la decorrenza degli effetti derivanti dall'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, disposte dal comma 5 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011. Più precisamente, il comma in parola dispone che le autonomie territoriali concorrano, complessivamente, per ulteriori 6.000 milioni di euro per l'anno 2012 e per ulteriori 3.200 milioni di euro per l'anno 2013. Il concorso alla manovra è ripartito tra Regioni a statuto ordinario, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano, Province e Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, come indicato nella tabella che segue:

<i>dati espressi in milioni</i>	2012	2013	2014
Regioni SO	1.600	800	0
Regioni SS e Prov. Aut.	2.000	1.000	0
Province	700	400	0
Comuni >5.000 ab.	1.700	1.000	0
Totale	6.000	3.200	0

Gli effetti attesi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno sono pari a 6.000 milioni di euro per il 2012 e a 3.200 milioni di euro per l'anno 2013.

Art. 1 Comma 9 – Anticipo decorrenza criteri di virtuosità

La norma mira ad anticipare la decorrenza dei criteri di virtuosità ai fini della distribuzione tra gli enti territoriali del concorso al miglioramento della finanza pubblica già a decorrere dall'anno 2012. Pertanto non comporta effetti finanziari.

Art. 1, Commi 10 e 11 – Ampliamento manovrabilità addizionali IRPEF

Le disposizioni ampliano, a decorrere dall'anno 2012, la possibilità per regioni e comuni di manovrare le rispettive addizionali IRPEF; pertanto sono funzionali al perseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e non comportano effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal comma 8.

Art. 1, comma 12 - Riforma tariffe energia - possibilità riduzione effetti su finanza territoriale

Primo periodo. La norma prevede che una quota delle maggiori entrate derivanti dall'effettiva attuazione dell'articolo 7 del presente decreto può essere destinata fino alla misura del



50% alla riduzione degli interventi inerenti il patto di stabilità interno di cui al comma 8 del presente articolo 1.

Periodi successivi - Imposta Provinciale di Trascrizione. La norma di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 68/2011 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verrà modificata la disciplina prevista per la tassazione IPT degli atti soggetti ad IVA, il cui trattamento fiscale verrà equiparato a quello previsto per gli atti non soggetti ad IVA.

Tale modifica comporterà il passaggio dal pagamento di una tariffa in somma fissa (150,81 euro) a quello di una tariffa modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione con conseguente incremento di gettito a livello provinciale.

La disposizione prevista dall'art. 1, comma 12, del presente decreto, prevede l'applicazione della predetta tariffa modulata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge anche in assenza del predetto decreto ministeriale.

A tale disposizione non si ascrivono effetti ulteriori potenzialmente già di spettanza delle province, essendo sostanzialmente attuativa di quanto già previsto dall'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 68/2011.

Art. 1, comma 13 - Trasporto Pubblico Locale

La disposizione prevede una ripartizione del fondo di cui all'articolo 21, comma 3 del decreto legge 98/2011 secondo criteri di premialità che attribuiscono in particolare il 50 per cento delle risorse a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi. La disposizione non determina effetti finanziari negativi trattandosi di ripartizione di risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 1, comma 14 - Enti commissariati

La norma integra la disciplina recata dall'articolo 15 del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, stabilendo, quale causa di decadenza degli organi di enti vigilati dallo Stato (ad esclusione dell'organo interno di controllo contabile), la mancata deliberazione del bilancio consuntivo nel termine stabilito dalla normativa vigente ovvero la realizzazione per due esercizi consecutivi di disavanzi di competenza. Alla decadenza degli organi dell'ente fa seguito la nomina di un commissario straordinario che adotta le misure per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente e, ove non sia possibile, chiedere che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa.

Si tratta di una disposizione che, in quanto volta a determinare una virtuosa gestione finanziaria degli enti pubblici vigilati dallo Stato, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.



Articolo 1, comma 16 e comma 14, ultimo periodo

La norma è stabilisce la proroga per gli anni 2012-2014 della disposizione di cui all'articolo 72, comma 11, diretta a prevedere la facoltà per le pubbliche amministrazioni, a compimento dell'anzianità massima di 40 anni di contributi, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi.

Tenuto conto che rispetto alle valutazioni originarie dei complessivi effetti delle disposizioni di cui all'articolo 72, commi da 7 a 11, contenute nella relativa relazione tecnica la disposizione in esame riguarda solo i soggetti con 40 anni di contributi (in quanto la disposizione relativa ai soggetti in possesso dei limiti di età è comunque di carattere permanente), dalla proroga in esame deriva un effetto di onerosità più contenuto per quanto riguarda le prestazioni previdenziali (spesa pensionistica e spesa per indennità di buonuscita). Tale effetto di onerosità sussiste anche a seguito della facoltà concessa, con riferimento in ogni caso a soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento, dall'ultimo periodo di cui al comma 14.

In sintesi ipotizzando che dal complesso delle disposizioni derivi un maggior accesso al pensionamento rispetto a quanto previsto sulla base dall'ordinamento vigente e delle conseguenti propensioni al pensionamento per circa 500 soggetti l'anno per un anticipo medio di circa 1 anno, dalla stessa conseguono i seguenti oneri che tengono conto dell'ordinamento vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di liquidazione dell'indennità di fine servizio:

Maggiori oneri (in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016
Spesa pensionistica	0	-8	-16	-16	-16
Indennità di buonuscita			-30	-5	0
Effetto complessivo	0	-8	-46	-21	-16

Articolo 1, comma 17 - Modifiche dlgs 503/1992

La disposizione è intesa a prevedere che la facoltà di trattenimento in servizio del dipendente oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti venga esercitata unilateralmente dall'amministrazione sulla base della semplice disponibilità del dipendente e non più su sua richiesta. La norma non produce effetti onerosi a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 18 - Flessibilità carriera prefettizia e qualifica dirigenziale

Il comma dispone il passaggio ad altro incarico, prima della data di scadenza di quello ricoperto, del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale. E' previsto, inoltre, che il dipendente conserva, fino alla data di scadenza dell'incarico, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.



Trattasi di disposizione avente carattere ordinamentale che non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 19 - Mobilità per vacanza in aree diverse

La disposizione interviene sull'art. 30, comma 2-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che, a seguito dell'attivazione delle procedure di mobilità, il trasferimento del personale che ne faccia domanda può essere disposto anche se la vacanza di organico è presente in area diversa da quella di inquadramento. La norma, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, è volta ad incentivare l'istituto della mobilità quale strumento di flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane nello svolgimento dell'attività amministrativa.

La disposizione non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 20 - Anticipo pensione vecchiaia donne nei rapporti lavoro privato

La disposizione in esame prevede l'anticipo sia dell'avvio sia dell'entrata a regime del graduale percorso di allineamento dell'età pensionabile (requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia) delle lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le lavoratrici del settore pubblico e per la generalità dei lavoratori già previsto dall'articolo 18 del DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011.

Sulla base della norma in esame l'allineamento è previsto, quindi, in modo graduale dal 2016 (per completarsi a partire dal 2028) con i seguenti passi di incremento a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno riportato nella successiva Tabella:

Anno	Incremento in mesi decorrente dal 1° gennaio dell'anno (rispetto a anno precedente)	Incremento cumulato in mesi
2016	1	1
2017	2	3
2018	3	6
2019	4	10
2020	5	15
2021	6	21
2022	6	27
2023	6	33
2024	6	39
2025	6	45
2026	6	51
2027	6	57
2028	3	60



Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, e successive modificazioni e integrazioni, comunque applicato ai nuovi livelli dei requisiti anagrafici tempo per tempo, come risultanti anche dagli incrementi stabiliti dalla disposizione in esame.

In coerenza con le valutazioni finanziarie già scontate nella relazione tecnica all'articolo 18, comma 1 del citato DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011 le maggiori economie ascrivibili alla disposizione in esame, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, per effetto dell'anticipo dell'incremento dei requisiti anagrafici in esame risultano essere i seguenti:

Economie (in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	0	0	0	0	112	320	565	1.180	1.825

Le economie sopra indicate sono quelle imputabili esclusivamente alla norma in esame (anticipo della disposizione già contenuta all'articolo 18, comma 1 del DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011) e pertanto computate in termini differenziali rispetto a quanto già previsto dall'ordinamento vigente (economie pari a 145 mln di euro nel 2021 progressivamente crescenti, come indicato in sede di relazione tecnica al citato articolo 18, comma 1).

Articolo 1, commi 21 – 23 Disciplina della liquidazione dei trattamenti di fine servizio e armonizzazione in materia di decorrenza del pensionamento nel settore del pubblico impiego

Comma 21

La disposizione è diretta ad armonizzare le regole di decorrenza del pensionamento del settore della scuola (sempre escluso dalle misure di posticipo delle decorrenze introdotte via via introdotte con interventi adottati dal 1995 al 2011) a quello degli altri settori produttivi (almeno dodici mesi dalla maturazione dei requisiti), tenendo conto della specificità programmatica del settore per cui comunque l'unica "finestra" di uscita prevista è all'inizio dell'anno scolastico o accademico (pertanto coloro che maturano i requisiti in un dato anno n possono accedere al pensionamento a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o accademico n+1/n+2). Dalla disposizione sono esclusi coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2011.

Dalla disposizione, sulla base dei seguenti parametri e stime e tenendo conto di quanto previsto dal comma 22:

- stima numero soggetti interessati con requisiti minimi (e, quindi, coinvolti nel posticipo di un anno) con pensione ad accedere al pensionamento nel periodo 2012-2015: circa 15.500-17.000;
- importo medio pensione: circa 26.000 euro (stima 2012)
- imposto medio buonuscita: 72.500 euro (stima 2012)

conseguono le seguenti economie (valori in mln di euro):



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Minore spesa pensionistica	100	415	476	490	532	548
Minore spesa per buonuscita	0	616	298	0	0	0
Effetto complessivo	100	1.031	774	490	532	548

Commi 22 e 23

La disposizione è diretta:

- a introdurre di posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento (posticipo di 6 mesi) dei trattamenti di fine servizio per il pensionamento di vecchiaia o per limiti di servizio (attualmente esentati da tale posticipo);
- incrementare da 6 mesi a 24 mesi il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per il pensionamento anticipato (con esclusione dei casi per limiti di servizio per i quali il posticipo è di 6 mesi).

La disposizione si applica con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti dall'entrata in vigore del decreto in esame e, per il personale della scuola, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012.

Dalla disposizione, sulla base dei seguenti parametri e stime:

Posticipo di 6 mesi

- soggetti interessati: con riferimento a coloro che maturano i requisiti dal 2012 e manifestano annualmente la propensione al pensionamento circa 16.500 gradualmente crescenti a circa 35.000, tenuto conto che una parte dei soggetti in esame manifesta la propensione di accedere al pensionamento successivamente alla maturazione dei requisiti minimi;
- importo medio complessivo della prestazione di prima liquidazione: circa 63.000 euro (considerando i diversi comparti) crescente nel tempo;
- per il computo delle economie si è tenuto conto del posticipo di 6 mesi introdotto dalla disposizione nonché del regime in vigore in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (il posticipo di 6 mesi rileva a partire dalla data di decorrenza del trattamento);
- per il computo delle economie si è tenuto conto che non per tutti i soggetti potenzialmente interessati il posticipo di 6 mesi comporta economie in relazioni agli importi di spesa annui, in considerazione della circostanza che per una quota si registra uno spostamento infra anno della data di percezione del trattamento di fine servizio;
- per il computo delle economie del primo anno (2012) si è tenuto conto, in virtù del regime delle decorrenze, esclusivamente dei soggetti del settore scuola (stimati interessati in circa 7.000 con un importo medio di circa 73.500 euro. Prudenzialmente gli effetti di economia sull'anno 2012 sono stati ridotti del 40% circa nell'ipotesi che comunque, anche prima dell'entrata in vigore del provvedimento, l'attività amministrativa non consentisse, stante la concentrazione delle pratiche in esame nell'ultimo trimestre, il pieno completamento della liquidazione delle pratiche entro l'anno. Si è tenuto conto, come per tutti gli anni di valutazione delle economie, degli effetti fiscali indotti;
- per il computo delle economie del secondo anno (2013) si è tenuto conto, come per gli anni successivi (da tale circostanza deriva la riduzione e poi l'annullamento delle economie



previste), dei maggiori oneri derivanti dalle maggiori liquidazioni slittate dall'anno precedente (2012) nonché delle economie derivanti dai soggetti il cui pensionamento decorre nel 2013 (stimati complessivamente in 20.500, di cui circa 11.000 nel settore scuola, per un importo medio di circa 63.000 euro e per un'effettiva incidenza in termini di economie sulla spesa annua del 50-60% circa);

- con riferimento alla quota di soggetti che maturano i requisiti nell'ultima parte del 2011 (stimati in circa 3.300, con esclusione del settore della scuola, per un importo medio di circa 50.000 euro) si registrano economie per l'anno 2012 e corrispondente maggior onere per l'anno 2013. Prudenzialmente gli effetti di economia sull'anno 2012 sono stati ridotti del 40% circa nell'ipotesi che comunque, anche prima dell'entrata in vigore del provvedimento, l'attività amministrativa non consentisse, stante la concentrazione delle pratiche in esame nell'ultimo trimestre, il pieno completamento della liquidazione delle pratiche entro l'anno.

Incremento posticipo da 6 mesi a 24 mesi

- soggetti interessati: con riferimento a coloro che maturano i requisiti nel 2012 e manifestano annualmente la propensione al pensionamento circa 19.000. Tale numero si riduce poi con riferimento a coloro che maturano i requisiti minimi nel 2013, per effetto dell'innalzamento dei requisiti per tale anno, per ritornare a livelli attorni ai 21.000/22.000 nel 2014;
- importo medio complessivo della prestazione di prima liquidazione: circa 60.000 euro (considerando i diversi comparti, di cui circa 70.000 euro per il settore scuola, circa 75.000 euro per il settore ministeri e circa 50.000 euro per il settore degli enti locali) crescente nel tempo;
- per il computo delle economie si è tenuto conto del posticipo di 24 mesi introdotto dalla disposizione rispetto a quello di 6 mesi previsto prima della norma in esame nonché del regime in vigore in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (il posticipo di 24 mesi rileva a partire dalla data di decorrenza del trattamento). Si è tenuto conto, come per tutti gli anni di valutazione delle economie, degli effetti fiscali indotti
- per il computo delle economie nei vari anni si è tenuto conto, come per gli anni successivi (da tale circostanza deriva la riduzione e poi l'annullamento delle economie previste), dei maggiori oneri derivanti dalle maggiori liquidazioni slittate dagli anni precedenti;
- con riferimento alla quota di soggetti che maturano i requisiti nell'ultima parte del 2011 gli stessi sono stimati in circa 4.800, con esclusione del settore della scuola, per un importo medio di circa 54.000 euro.

derivano le seguenti economie:

Economie (in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare) - (valori in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	2017
330	1.065	723	307	598	0

Art 1 comma 25 - Disposizioni finanziarie

Al comma 25, è previsto l'incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica per l'importo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012. I relativi effetti negativi si esprimono in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno e di indebitamento netto.



Art. 1 comma 26 - procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Prevede, in relazione alla gestione del debito pregresso del Comune di Roma, che i debiti fuori bilancio riferiti ad obbligazioni assunte dal predetto Comune alla data del 28 aprile 2008 possano essere riconosciuti con determina dirigenziale in luogo della deliberazione consiliare di cui all'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000. Trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale, che riguarda la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non vi sono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art 1 comma 28 – integrazione componenti commissione art. 1, comma 3, DL 98/2011

La disposizione prevede che la Commissione ISTAT prevista dall'art. 1, comma 3, del dl. 98/2011, sia integrata da un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Considerato che la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1 comma 29 – trasferimento personale

La disposizione è intesa a consentire una più razionale allocazione del personale pubblico con esclusione dei magistrati. In ogni caso il trasferimento non dovrà determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 1 comma 30 - aspettativa non retribuita

La disposizione è intesa a precisare che per i componenti degli organi di cui all'allegato B del dl 98/2011 che siano pubblici dipendenti il periodo di aspettativa è computato per intero equiparandolo al servizio effettivamente prestato. La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Art 1 comma 31 - soppressione di enti

L'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 aveva già disposto l'abrogazione degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità, salvo le deroghe in esso previste ed in parte riproposte anche dalla norma in argomento, e salvi, altresì, gli enti che non venivano espressamente confermati con apposito provvedimento. Con D.M. 19 novembre 2008 furono confermati tutti gli enti di quelle dimensioni per un numero pari a 9 (si veda l'elenco allegato al predetto D.M.). La disposizione perciò non ha prodotto alcun risparmio.

La norma ora proposta è finalizzata a realizzare con efficacia l'obiettivo della soppressione degli enti di piccole dimensioni facenti parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi delle regole di contabilità nazionale, fatta salva la possibilità di escludere dalla predetta soppressione gli enti di particolare rilievo individuati con DPCM.



Inoltre comprende una platea più ampia di enti destinatari per due ordini di ragioni:

1) la consistenza della dotazione organica pari a 70 unità consente di allargare il target degli enti interessati;

2) le deroghe contemplate dalla nuova norma sono inferiori rispetto a quelle del citato articolo 26. La soppressione, infatti, interesserebbe anche gli enti di ricerca.

La disposizione determina un risparmio certo che scaturisce dal venir meno degli oneri finanziari connessi con i costi di funzionamento dell'ente, nonché di quelli legati ai compensi previsti per gli organi collegiali. In via prudenziale si ritiene di quantificare gli effetti di risparmio a consuntivo.

Il comma prevede anche che con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici o di stati passivi, riferiti anche a enti locali, possano essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato. La disposizione, che tende a rafforzare la sorveglianza ai fini di un più efficace e spedito svolgimento delle attività liquidatorie, non determina effetti finanziari negativi. In particolare, la disposizione non innova in materia di determinazione dei compensi per i commissari liquidatori.

Art. 1, comma 32 – Liquidazione trattamento fine servizio

Trattasi di disposizione che stabilisce con riferimento ai futuri ed eventuali incarichi dirigenziali conferiti a meno di tre anni dal conseguimento dei limiti di età per l'accesso al pensionamento che l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo delle quote di prestazioni previdenziali basate sulla medesima è quella precedente al conferimento dell'incarico. Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ponendosi comunque nell'ottica di una razionalizzazione della spesa.

Art. 1, comma 33 – Livellamento remunerativo Italia – Europa

La disposizione estende quanto previsto in materia di livellamento retributivo dal comma 1, dell'articolo 1, del dl 98/2011 alle figure dirigenziali di vertice delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti

Articolo 2 – Disposizioni in materia di entrate

Commi 1-2

Ai fini della presente stima sono state effettuate apposite elaborazioni tramite il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2009. I redditi, ad esclusione delle rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno 2011.

In base a tali elaborazioni, considerando anche gli effetti della prevista possibilità di opzione per l'applicazione ai fini IRPEF dell'aliquota del 48% sullo scaglione di reddito superiore a 75.000 euro, risulta un gettito annuo del contributo di solidarietà in oggetto pari a +2.829 milioni di euro.



Poiché il contributo è deducibile dal reddito complessivo, per ottenere il corrispondente gettito IRPEF annuo netto occorre tener conto dei relativi effetti fiscali che sono stati stimati, in base alle predette elaborazioni, in circa -1.172 milioni di euro di IRPEF e -35 e -12 milioni di euro di addizionale regionale e comunale rispettivamente. Occorre, infine, detrarre quanto già scontato nel Bilancio dello Stato per effetto dell'art. 9, c. 2 del DL n. 78/2010 e dell'art. 18, c. 22-bis del DL n. 98/2011, abrogati dal comma 1 dell'articolo in esame.

Tenuto conto che il contributo di solidarietà è dovuto per il periodo 2011-2013, gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti:

	2011	2012	2013	2014
Contributo di solidarietà	0	+2.829	+2.829	+2.829
IRPEF	0	-2.051	-1.172	-1.172
Addizionale regionale	0	-35	-35	-35
Addizionale comunale	0	-15,6	-12	-12
Contributo D.L. 78 art. 9 c. 2	0	-29	-29	0
Contributo D.L. 98 art. 18 c. 22-bis	0	-24	-24	-24
Totale	0	+674,4	+1.557	+1.586

Comma 3

La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.



L'attuazione delle suddette disposizioni dovrà assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a **1.500 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2012.

Comma 4

Il testo normativo in esame, modificando l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, procede ad una riduzione del limite massimo per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, adeguandone l'importo dagli attuali cinquemila euro all'importo di euro duemilacinquecento.

La misura assolve alla finalità di contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo fraudolento e, pertanto, si stima prudenzialmente che la norma non comporti sostanziali effetti finanziari.

Comma 5

Il testo normativo in esame modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introducendo la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali a carico dei quali siano state contestate violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi.

La modifica ha la finalità di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode ed è tesa a produrre effetti principalmente in termini di deterrenza e, pertanto, si stima prudenzialmente che la stessa non comporti sostanziali effetti finanziari.

Commi 6-34

Il provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria tale da determinare l'unificazione delle attuali aliquote del 12,5% e del 27%, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio, pari al 20%. Non sono inclusi tra l'altro nell'ambito di applicazione della riforma i titoli di Stato ed equiparati, i buoni fruttiferi postali, i titoli emessi da altri Stati (inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis del Tuir, i titoli di risparmio per l'economia meridionale, le forme di previdenza complementare.

Attualmente la tassazione delle c.d. *rendite finanziarie*, prevede l'applicazione di due aliquote impositive, pari al 12,5% ed al 27%, in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari.

In particolare, i principali proventi attualmente tassati al 27% sono relativi ai seguenti strumenti: interessi maturati sui depositi bancari, postali e da certificati di deposito; accettazioni bancarie; titoli di emittenti privati con durata inferiore ai 18 mesi; obbligazioni con rendimenti non allineati ai parametri di legge; titoli atipici.



I principali proventi, invece, attualmente tassati al 12,5% sono relativi ai seguenti strumenti: titoli pubblici; titoli obbligazionari o similari emessi da banche ed imprese private con durata superiore ai 18 mesi; cambiali ed altri redditi di capitale; proventi derivanti da partecipazione a fondi d'investimento e gestioni patrimoniali; plusvalenze derivanti da partecipazioni azionarie non qualificate; proventi derivanti da azioni e titoli similari.

Nell'ambito delle specifiche disposizioni transitorie volte a regolare il passaggio dal sistema di tassazione vigente prima delle modifiche a quello successivo, viene stabilito l'applicazione di un meccanismo *pro-rata temporis* per la determinazione dell'impatto della maturazione sulla tassazione dei redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n.239/1996.

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati come base di calcolo i dati di gettito del Bilancio dello Stato (ripartizione capitoli/articoli). La scelta è giustificata dal fatto che la gran parte del prelievo si realizza all'interno di regimi sostitutivi che non transitano nella dichiarazione dei redditi. I dati di gettito risultano in generale più completi ed aggiornati rispetto ad altre possibili fonti e consentono una agevole ricostruzione della base imponibile data la proporzionalità del prelievo. I dati originari di gettito sono stati elaborati al fine di individuare all'interno dei diversi capitoli, le componenti relative alle aliquote del 12,5% e del 27%. In particolare tale operazione ha riguardato i capitoli del comparto obbligazionario (in cui ad esempio affluiscono il gettito delle obbligazioni, a breve e di quelle a medio lungo termine), degli interessi sui depositi e conti correnti e dei dividendi. Per operare le ripartizioni sono stati utilizzati dati di fonti diverse (principalmente informazioni su stock e flussi sulle attività e passività finanziarie dell'Italia desunti dalle pubblicazioni di Banca d'Italia). Ulteriori considerazioni, con ricorso alle medesime ipotesi e fonti informative, sono state fatte anche per individuare la distribuzione degli stock fra i settori istituzionali, utile soprattutto ai fini dell'individuazione delle differenti categorie di percettori (soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto).

Ai fini delle stime è stata considerata la base imponibile implicita nei dati di gettito relativi al 2010.

Per quanto riguarda possibili effetti di sostituzione nell'ambito delle scelte di portafoglio operate dagli investitori, vista l'esclusione di alcune tipologie di strumenti finanziari dall'applicazione dell'aumento dell'aliquota, si ritiene che le scelte di investimento siano influenzate, oltre che dal livello di tassazione, in misura maggiore dai livelli di reddito, di ricchezza, di avversione al rischio e di complessità dei mercati finanziari: non si assumono pertanto significativi effetti di sostituzione.

Parimenti non si considera rilevante il possibile effetto di sostituzione tra attività finanziarie e attività reali (immobili) in quanto dopo una leggera ripresa registrata nei primi mesi del 2010, il mercato immobiliare italiano non mostra attualmente ulteriori segnali di crescita e si trova in una situazione stazionaria (rapporto Nomisma 2011).



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In via prudentiale, si è comunque ritenuto opportuno ridurre del 5% il maggior gettito che si avrà col passaggio dell'aliquota dal 12,5% al 20%, ipotizzando che almeno una piccola parte dei capitali investiti nei vari strumenti possa spostarsi verso altri investimenti.

L'effetto di gettito di competenza a regime derivante dalla unificazione dell'aliquota al 20% (con l'esclusione dei titoli di Stato e delle altre tipologie di strumenti finanziari indicati nell'articolo 1), risulta quindi essere il seguente:

TABELLA A

Aumento dell'aliquota dal 12,5% al 20% sui prodotti finanziari (effetti finanziari diretti)		
Capitolo/art	Descrizione	Maggior gettito
1026/2+1026/3+1026/4+1026/14+1026/19+1026/23	sostitutiva e ritenute su interessi di obbligazioni e titoli similari tassati al 12,5%	1.106
1026/6 + +1026/18+1026/20 + 1026/25	ritenute interessi e redditi di capitale di fonte estera e quote OICVM	110
1026/1 +1026/7+1026/8	ritenute cambiali ed altri	156
1027	ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche	191
1031	Ritenute redditi di capitale dei fondi d'investimento	20
1034/2+1032	sostitutiva su risparmio gestito (risultato maturato delle gestioni individuali)+plusvalenze su partecipazioni azionarie	238
1034/4	sostitutiva sui redditi diversi	264
1195	sostitutiva assicurazione (contratti capitalizzazione)	111
	Totale A	2.196

Dati in milioni di euro

TABELLA B

Diminuzione dell'aliquota dal 27% al 20% sui prodotti finanziari (effetti finanziari diretti)		
Capitolo/art	Descrizione	differenza
1026/5 +1026/26	ritenute interessi da aziende di credito e poste (depositi, conti correnti, libretti postali e certificati di deposito)	- 256
1026/2 + 1026/3 + 1026/19 +1026/23	sostitutiva su interessi obbligazioni al 27% e titoli similari	- 1
1026/11	ritenute sui proventi titoli e certificati atipici	- 4
1026/25	redditi di capitale di fonte estera	- 1
1027	ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche	- 15
	Totale B	-277

Dati in milioni di euro



Il saldo complessivo di competenza su base annua derivante dagli effetti del passaggio dell'aliquota dal 12,5% al 20%, pari ad un maggior gettito di 2.196 milioni di euro, e di quelli della modifica dell'aliquota dal 27% al 20%, pari ad un minor gettito di circa 277 milioni di euro, è di **1.919 milioni di euro**.

Ai fini del calcolo degli effetti di cassa occorre innanzitutto considerare che il provvedimento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012 e che, con riferimento ai redditi che maturano nei periodi a cavallo di tale data, si applica il meccanismo del *pro-rata temporis* (per cui la tassazione avviene con la corrispondente aliquota riferita ai periodi in cui sono maturati i redditi). In particolare, per il comparto obbligazionario, nell'ipotesi che vengano in maturazione, in media, due cedole in corso d'anno, si dovranno considerare i flussi di interessi e la relativa imposizione che matura mese per mese. Di conseguenza la variazione di gettito prevista per la prima cedola (a cavallo tra i due diversi regimi) sarà pari in media ai 15/72 dell'incremento annuo ($15/6 * 1/12$) mentre la seconda cedola sarà invece interamente soggetta al nuovo regime. Pertanto gli effetti di cassa del primo anno sono così stimati:

<i>Incremento gettito annuo dal 12,5% al 20% degli interessi delle obbligazioni</i>	1.106
<i>Quota di interessi sulle obbligazioni che matura nel primo anno</i>	15/72+1/2
TOTALE	$(1.106) * (15/72) + (1.106 * 1/2) =$ 784

milioni di euro

A questo effetto occorrerà sommare quello che riguarda i versamenti effettuati il mese successivo a quello di riferimento:

Incremento di gettito derivante dagli strumenti che versano mensilmente		
Cap. / Art.	Descrizione	Δ
1026/1	<i>Ritenuta proventi derivanti da cambiali</i>	1
1026/6	<i>Ritenute interessi da non residenti</i>	3
1026/7	<i>Altri redditi da capitale</i>	85
1026/8	<i>Ritenute sui redditi di capitale diversi dai dividendi</i>	71
1026/18	<i>Ritenute su proventi di quote di OICVM di diritto estero</i>	95
1031	<i>Ritenute su proventi dei fondi d'investimento</i>	20
1195 + 1196 + 1028/8	<i>Sostitutiva assicurazione</i>	111
	TOTALE	385

Dati in milioni di euro



Decremento di gettito derivante dagli strumenti che versano mensilmente		
Cap. / Art	Descrizione	Δ
1026/25	Redditi di capitale di fonte estera	-1
1026/11	Ritenute sui proventi titoli e certificati atipici	-4
	TOTALE	-5

Dati in milioni di euro

Sul saldo degli strumenti i cui redditi sono versati mensilmente occorre considerare la quota mensile relativa ai mesi dopo il cambio aliquota (11/12)

Incremento di gettito dal 12,5% al 20% di strumenti che versano mese per mese	385
Decremento di gettito dal 12,5% al 20% di strumenti che versano mese per mese	-5
Quota che matura il primo anno	11/12
TOTALE (385 - 5) * (11/12) =	348

Dati in milioni di euro

Per quanto riguarda i versamenti effettuati entro il secondo mese successivo (quelli relativi al risparmio amministrato che affluiscono nel capitolo 1034/4) occorre considerare i versamenti relativi a 10 mesi pari a 220 milioni ($264 * 10/12$).

Il versamento della ritenuta (a titolo di acconto o di imposta) sugli utili distribuiti dalle società avviene ogni tre mesi, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre solare in cui sono state operate le ritenute (articolo 8, comma 5, del DPR numero 601 del 1973). Quindi il cambio di regime (aumento della ritenuta dal 12,5% al 20% per i soggetti residenti e per i non residenti in possesso di azioni di risparmio, e diminuzione della ritenuta dal 27% al 20% per i non residenti in possesso di azioni ordinarie) avrà un effetto di cassa per il primo anno pari a 143 milioni di euro, vale a dire i $\frac{3}{4}$ del valore della stima di competenza (191 milioni di euro), mentre dall'anno successivo (2013) la riforma andrà a regime.

I versamenti di banche e poste relativi alle ritenute effettuate sugli interessi da depositi e conti correnti avvengono sulla base di due acconti in corso d'anno (a giugno e ad ottobre) di uguale importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente, più il saldo nel febbraio dell'anno successivo (articolo 35 del decreto legge n. 46 del 18 marzo 1976). Quindi nel primo anno (2012) non si avranno effetti, in quanto i versamenti saranno commisurati alle ritenute complessivamente effettuate nell'anno precedente (quando vigeva la ritenuta al 27%).



Per gli anni successivi, relativamente ai versamenti di banche e poste, invece si avrà:

	2012	2013	2014
Saldo Banche 2011	0		
Acconti 2012	0		
Saldo Banche 2012		-256	
Acconti 2013		-230	
Saldo Banche 2013			-26
Acconti 2014			-230
TOTALE	0	- 486	-256

Milioni di euro

Relativamente agli effetti finanziari per il primo anno riguardanti l'applicazione della nuova aliquota del 20%, si avrà quindi:

Effetto comparto obbligazionario	784
Effetto meccanismi versamenti mese per mese	348
Effetto versamenti secondo mese successivo	220
Effetto versamento utili distribuiti da società	143
TOTALE	1.494

Dati in milioni di euro

Nel 2013 gli effetti di gettito saranno pari a 1.689 milioni di euro (230 milioni è la parte di gettito che si perde per la riduzione dell'aliquota sui depositi bancari per il meccanismo saldo-acconto delle banche).

Nel 2014, a regime, l'incremento di gettito sarà pari a 1.919 milioni di euro.

L'effetto complessivo derivante dalla sola applicazione dell'aliquota del 20% risulta pari a:

	2012	2013	2014	2015
Gettito rendite al 20%	1.494	1.689	1.919	1.919

Milioni di euro

A questi effetti occorre aggiungere i riflessi sull'Irpef e sull'Ires derivanti dallo scomuto delle ritenute pagate a titolo d'acconto da imprese e società (ritenute sui redditi derivanti da depositi e conti correnti, obbligazioni e titoli similari, fondi comuni mobiliari di diritto italiano e di diritto estero).

Per la quantificazione di questo effetto è stata stimata per ogni categoria di strumenti finanziari, in base a dati di fonte Banca d'Italia, la percentuale di gettito relativo a soggetti con



ritenuta a titolo d'acconto. A tale stima si è giunti calcolando la quota dei depositi, dei titoli con scadenza a breve termine, dei titoli con scadenza a medio/lungo termine, e dei fondi comuni italiani ed esteri, attribuibile alle società non finanziarie (fonte: attività e passività finanziarie dell'Italia - relazione annuale della Banca d'Italia sul 2010). E' stata calcolata la base imponibile implicita nella quota di gettito attribuibile alle società non finanziarie e da questa gli effetti derivanti dal cambio di aliquota. Si stima quindi che con l'aumento della tassazione degli interessi sui depositi bancari dal 27% al 20%, si avranno minori ritenute pari a circa 55 milioni di euro, che si rifletteranno nel seguente andamento di cassa ai fini Irpef/Ires (acconto del 75%):

Effetto depositi bancari	2012	2013	2014
Saldo II.DD. 2012		55	
Acconto II.DD. 2013		41	-41
Saldo II.DD. 2013			55
Acconto II.DD. 2014			41
TOTALE		91	55

Milioni di euro

Relativamente gli strumenti finanziari la cui tassazione passerà dal 12,5% al 20%, si stima che le maggiori ritenute che potrebbero riguardare i redditi di capitale soggetti a ritenuta d'acconto saranno circa 32 milioni di euro. Ipotizzando un acconto ai fini II. DD. del 75%, gli effetti di gettito per gli anni 2012 - 2014 ai fini delle imposte sui redditi sono i seguenti:

Effetto ritenute d'acconto	2012	2013	2014
Saldo II.DD. 2012		-32	
Acconto II.DD. 2013		-24	24
Saldo II.DD. 2013			-32
Acconto II.DD. 2014			-24
TOTALE	0	-56	-32

Complessivamente quindi gli effetti sulle imposte sui redditi conseguenti alla variazione delle ritenute d'acconto operate, risultano pari a :

	2012	2013	2014	2015
Effetto ritenute ire/ires	0	35	23	23



I complessivi effetti finanziari del provvedimento in esame, tenendo conto che le minori ritenute da scomputare ai fini delle imposte sui redditi erano già comprese nella stima degli effetti di competenza, sono pertanto pari a:

	2012	2013	2014	2015
<i>Gettito rendite al 20%</i>	1.494	1.689	1.919	1.919
<i>Effetto ritenute imposte red.</i>	0	35	23	23
EFFETTO FINALE	1.494	1.724	1.942	1.942

Dati in milioni di euro

Opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti

Il provvedimento consente la facoltà di opzione per l'affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze alla data del cambio di aliquota, versando l'imposta del 12,5% sui redditi diversi maturati fino a quella data. In alternativa, il contribuente può accettare le conseguenze del cambio aliquota e vedere tassate al 20% le plusvalenze latenti realizzate successivamente alla data del cambio aliquota. L'opzione deve riguardare tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti.

La scelta di esercitare l'opzione dipende da vari fattori. Il vantaggio per il contribuente è dato dall'applicazione dell'aliquota ridotta alle plusvalenze latenti al momento del cambio dell'aliquota. I costi sono legati alla rinuncia al differimento dell'imposta e all'eventuale costo del finanziamento della liquidità necessaria per pagare l'imposta in assenza di una realizzazione effettiva della plusvalenze. Si ipotizza, in via prudenziale, che l'opzione sarà esercitata per l'80% delle plusvalenze latenti.

Ai fini del calcolo delle plusvalenze latenti, in assenza di dati specifici, utilizzate le informazioni sui periodi di detenzione dei fondi comuni italiani (tenendo conto degli switch), si è stimato un periodo medio di detenzione delle attività finanziarie che generano redditi diversi pari a 2 anni. Se si ipotizza che le plusvalenze siano maturate in maniera lineare e che il flusso di sottoscrizioni sia stato costante nel tempo, si può stimare che al primo gennaio 2012, 1/24 dei titoli siano stati detenuti per 23 mesi, accumulando una plusvalenza netta pari a 23/24 del flusso annuale, 1/24 siano stati detenuti per 22 mesi accumulando una plusvalenza netta pari a 22/24 del flusso annuale e così via. Di conseguenza le plusvalenze nette latenti al 1 gennaio 2012 sono pari al 73% delle plusvalenze nette che si sarebbero comunque realizzate nel corso dell'anno più il 23% delle plusvalenze nette che si stima si sarebbero realizzate nel corso dell'anno successivo.

L'esercizio dell'opzione produce quindi diversi effetti sul gettito. Per l'anno 2012 si hanno due effetti: a) l'incremento di aliquota non avrà effetto sull'80% del 73% delle plusvalenze nette che sarebbero state realizzate nell'anno, con una perdita pari a $0,8 \times ((463 \times 0,73 / 0,125) \times 7,5\%$, pari a -



162 milioni; b) si avrà un aumento di gettito dovuto all'anticipo di tassazione al 12,5% sull'80% del 23% delle plusvalenze nette relative al 2013, pari a 85 milioni. L'effetto netto di competenza sul 2012 sarà quindi una perdita di gettito di -77 milioni.

Per il 2013 si avrà una perdita di gettito pari al 80% del 23% delle plusvalenze nette che si sarebbero realizzate in assenza di opzione alla nuova aliquota del 20%, pari a -136 milioni. Gli effetti di competenza e cassa, considerato anche i meccanismi di versamento, sono riassunti nella tabella seguente:

Opzione affrancamento plusv. latenti	2012	2013	2014
Effetto di competenza	-77	-136	0
Effetto di cassa	-50	-140	-23

In milioni di euro

L'opzione potrà essere esercitata anche dai detentori di fondi comuni italiani e di diritto estero.

Per quanto riguarda i fondi comuni italiani, considerando che fino al 30 giugno 2011 è stato applicato il regime del maturato, l'applicazione della disposizione riguarda solo le plusvalenze latenti maturate dopo tale data, non si stimano significativi effetti di gettito..

Per i fondi comuni esteri, ipotizzando un analogo periodo di detenzione di due anni e applicando la stessa metodologia illustrata in precedenza, si stimano i seguenti effetti di competenza e di cassa nel triennio:

Opzione affrancamento fondi esteri	2012	2013	2014
Effetto di competenza	-28	-49	0
Effetto di cassa	-23	-50	-4

In milioni di euro

Pertanto, le disposizioni di cui ai commi 6-34 comportano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2012	2013	2014	2015
Effetti complessivi	1.421	1.534	1.915	1.942



Comma 35 - Studi di settore

Le due disposizioni in materia di studi di settore sono tese a produrre effetti principalmente in termini di deterrenza, garantendo una maggiore correttezza da parte dei contribuenti nella compilazione della relativa modulistica fiscale.

Al riguardo, la modifica dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, nella parte relativa alle limitazioni dei poteri di accertamento, induce i contribuenti interessati a comportamenti dichiarativi corretti, attesi i possibili effetti anche per l'annualità successiva.

In particolare, su circa 700.000 operatori economici non congrui, anche a seguito di adeguamento, si ritiene plausibile che almeno il 10% vari il proprio comportamento a seguito della modifica del citato articolo 10; ci saranno, quindi, almeno 70.000 soggetti in più, rispetto a quanto accadrebbe in assenza della modifica legislativa, che risulteranno congrui alle risultanze degli studi di settore.

Si può ipotizzare che tali soggetti dichiareranno una maggiore base imponibile media stimabile, in termini estremamente prudenziali, in non meno di 3.000 euro; si avrebbe, quindi, una maggiore base imponibile totale di 210.000.000 euro.

Attesa una tassazione media ai fini delle imposte dirette del 20% ed un'aliquota IVA media del 15%, si avrebbero maggiori imposte dirette per 42.000.000 e maggiore IVA per 31.500.000 euro.

Inoltre, si rappresenta che tali disposizioni produrranno sicuramente effetti in termini di maggiori importi riscossi a seguito di accertamento, in questa sede prudenzialmente non quantificati.

Sono prevedibili, inoltre, ulteriori entrate in relazione agli effetti della possibilità di predisporre o modificare gli indicatori di normalità economica in relazione ad ogni specifico periodo di imposta di applicazione degli studi di settore, al fine di contrastare sempre più efficacemente i comportamenti dichiarativi non corretti.

In merito, in relazione all'annualità di imposta 2009 la platea dei soggetti non normali è risultata di circa 670.000 soggetti.

La possibilità di intervenire anno per anno, alla luce delle diverse informazioni disponibili, in modifica o predisposizione di indicatori di normalità economica, dovrebbe comportare, prudenzialmente, un incremento dei ricavi e dei compensi attesi per almeno 300.000 soggetti.

Ipotizzando che il 50% di tali soggetti modifichi il proprio comportamento a seguito delle modifiche normative in commento, ci saranno 150.000 soggetti che dichiareranno maggiore base imponibile.

Presumendo sempre, prudenzialmente, una maggiore base imponibile media di almeno 3.000 euro, si avrebbe una maggiore base imponibile totale di 450.000.000 euro.

Attesa una tassazione media del 20% ed un'aliquota IVA media del 15%, si avrebbero maggiori imposte dirette per 90.000.000 e maggiore IVA per 67.500.000 euro.

Inoltre, tali disposizioni produrranno sicuramente effetti in termini di maggiori importi riscossi in fase accertativa, in questa sede prudenzialmente non quantificati.

Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti:



Comma 35 - 1° periodo	2011	2012	2013	2014
IRPEF	0	+73,5	+42	+42
IVA	+31,5	+31,5	+31,5	+31,5
Comma 35 -2° periodo				
IRPEF	0	+157,5	+90	+90
IVA	0	+67,5	+67,5	+67,5
Totale	+31,5	+330	+231	+231

Milioni di euro

Titolo II Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo

art. 3 Liberalizzazione delle professioni e delle attività economiche

Comma 5 - liberalizzazione delle professioni

La disposizione è volta ad introdurre ulteriori principi di liberalizzazione e apertura alla concorrenza nell'ambito degli ordinamenti professionali, sia con riferimento all'accesso, alla formazione continua e ai tirocini, sia in relazione alle modalità di pattuizione del compenso e alla tutela del cliente. Trattandosi di norma diretta a enunciare principi di riforma del settore non si determinano effetti finanziari negativi.

Commi da 6 a 11

Si tratta di disposizioni che regolano l'accesso alle attività economiche basandosi sul principio di libertà di impresa.

A tal fine vengono previste abrogazioni delle restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche attualmente previste dall'ordinamento vigente. In particolare si prevede che l'esercizio di un'attività economica avvenga senza limitazioni legate al vincolo della popolazione o altri criteri di fabbisogno, ovvero connesse alle distanze minime tra le localizzazioni delle sedi di esercizio. Non comporta effetti peggiorativi sui saldi.

Comma 12: proventi alienazione immobili Ministero Difesa

La norma modifica la precedente disciplina relativa alla riassegnazione dei proventi derivanti da alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio.

Tale disciplina resta vincolata alla previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, ed in particolare al conseguimento degli obiettivi in termini di indebitamento netto strutturale concordati in sede di programma di stabilità e crescita. In caso di verifica negativa sulla compatibilità finanziaria, i



proventi verranno riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Pertanto, la disposizione non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 4 Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea

I commi da 1 a 7 prevedono che gli enti locali procedano alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, secondo principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

I commi da 8 a 10 disciplinano le procedure competitive ad evidenza pubblica per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi generali relativi ai contratti pubblici.

I commi 11 e 12 fissano i criteri per le procedure competitive al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati.

Il comma 13 consente l'affidamento in house dei predetti servizi qualora il valore economico sia pari o inferiore a 900.000 euro annui.

I commi da 14 a 18 prevedono l'assoggettamento delle società in house affidatarie dirette della gestione dei servizi pubblici locali, al patto di stabilità interno, alla normativa in materia di contratti pubblici, nonché l'adozione, mediante propri provvedimenti, di criteri e modalità in materia di reclutamento di personale e conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 35, comma 3 del dlgs 165 del 2001.

I commi da 19 a 27 elencano le fattispecie di incompatibilità e divieti per gli amministratori e i responsabili degli uffici dell'ente locale e degli altri organismi aventi funzioni di stazione appaltante, di regolazione indirizzo e controllo di servizi pubblici locali.

Il comma 28 fissa il principio secondo cui la gestione delle reti può essere affidata a soggetti privati.

I commi da 29 a 31 disciplinano la cessione dei beni in caso di subentro nella gestione del servizio.

I commi da 32 a 34 prevedono un regime transitorio per gli affidamenti non conformi alla disciplina introdotta dalla disposizione in esame, il divieto di gestione di servizi ulteriori per chi è già titolare della gestione del servizio per affidamento diretto o delle reti, nonché le esclusioni per particolari tipologie di servizi pubblici.

La disposizione non comporta effetti onerosi sulla finanza pubblica

art. 5 - Norme in materia di società municipalizzate

La norma prevede che una quota del Fondo infrastrutture nell'ambito del FAS nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, sia destinata ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

Atteso che le relative spese sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno e pertanto potrebbero essere tempestivamente destinate all'attivazione di investimenti, si stima un effetto sugli



investimenti degli enti locali quantificabile complessivamente in 50 milioni per l'anno 2013 e 150 milioni per l'anno 2014, con corrispondente impatto sull'indebitamento netto e sul fabbisogno.

Art. 6. Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni.

Comma 1: Sono apportate talune modifiche all'art. 19 della legge n. 241/1990 introducendo semplificazioni in materia di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività che, per il loro carattere ordinamentale, non determinano oneri per la finanza pubblica.

Comma 2: La disposizione prevede l'abrogazione di norme relative all'istituzione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) e non comporta effetti finanziari negativi.

Comma 4: La modifica soppressiva alla liberalizzazione in oggetto, concernente il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio commerciale, mira ad estendere la misura in oggetto a tutto il territorio nazionale, allo stato limitato ai comuni a vocazione turistica. Ciò al fine di favorire le vendite ed il conseguente rilancio delle connesse attività commerciali, agevolando quindi la ripresa dei consumi e con essa l'economia nazionale e dei territori.

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 7 Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche

La presente disposizione prevede un'estensione dell'addizionale Ires prevista dall'art. 81, commi 16-18, del decreto legge n. 112/2008, attualmente pari al 6,5%. Viene parimenti previsto un aumento di quattro punti percentuali di tale addizionale per gli anni d'imposta 2011-2013.

Le ultime quantificazioni del gettito sono state operate in sede di esame del provvedimento C.4357 (D.L. n. 70/2011). Secondo il Dossier del Servizio Bilancio dello Stato relativo, in particolare, alla quantificazione degli effetti finanziari recati dall'articolo 81, commi 16-18, il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indicava i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica fino al 2011.

(milioni di euro)

	2008	2009	2010	2011
Maggiori				
entrate	0	1.698	849	849

L'incremento di 1 punto percentuale dell'aliquota della suddetta addizionale IRES determina - in base alle risultanze dell'applicazione della suddetta addizionale nel 2009 fornite dal Governo nel



Documento di economia e finanza 2011 - effetti in termini di maggior gettito IRES ai fini dei saldi di finanza pubblica di 208 milioni di euro nel 2012 e di 104 milioni di euro annui dal 2013, in relazione alla condizione di redditività delle società destinatarie della misura.

Con un aumento di 4 punti il gettito sarebbe pertanto di 832 milioni di euro per il 2012 e di 416 milioni di euro nel 2013.

Un aumento della base imponibile potrebbe essere effettuato includendovi tutte le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili (attualmente solo la produzione di energia idroelettrica è compresa).

La produzione elettrica da tali fonti è nel complesso di circa 23 TWh, di cui 11 da biomasse, 4 da fotovoltaico e 8 da eolico.

Se si considerano solo i soggetti con ricavi sopra 25 milioni di euro, si ottiene un gettito di 40 milioni di euro, che sale a 70 milioni di euro annui se si abbassa la soglia dei ricavi a 10 milioni di euro.

Con l'estensione dell'applicazione anche alle imprese che trasportano e dispacciano l'energia (in pratica TERNA, che ha avuto ricavi nel 2010 di 1,5 miliardi di euro, con un utile netto di 434 milioni di euro e SNAMRETEGAS, che ha avuto nel primo semestre 2011 ricavi per 1.744 milioni di euro, con un utile operativo di 986 milioni di euro e un utile netto di 576 milioni), che operando in regime regolato sotto il controllo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, non potrebbero traslare la maggiore imposta sui consumatori.

In base ai dati delle semestrali del 2011 di entrambe le società il gettito sarebbe di circa 90 milioni di euro per Terna e di circa 220 milioni per SnamReteGas.

Da tale applicazione si stima potrebbero derivare circa 310 milioni di euro annui.

Complessivamente si può prevedere un gettito così ripartito:

	2012	2013	2014
Aumento 4 punti addizionale	832	416	416
Estensione addizionale alle società di trasporto di energia elettrica e gas	620	310	310
Estensione addizionale a biomasse, eolico e fotovoltaico	140	70	70
totale	1592	796	796



Considerando l'applicazione anche alle imprese di distribuzione di gas ed elettricità e l'ampliamento della platea dei soggetti ai quali si applica l'addizionale alle società con ricavi sopra i 10 milioni di euro, e tenuto conto altresì del meccanismo saldo/acconto nonché del fatto che l'aumento dell'addizionale di 4 punti percentuali rispetto agli attuali 6,5 punti è in vigore fino all'anno d'imposta 2013, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

2011	2012	2013	2014	2015	dal 2016
0,0	+1.800,0	+900,0	+900,0	-302,0	+299,0

Si precisa che gli effetti relativi all'anno 2012 non sono contabilizzati ai fini del miglioramento dei saldi, atteso che le maggiori entrate potranno essere destinate fino alla misura del 50%, alla riduzione degli interventi inerenti, rispettivamente, gli obiettivi di contenimento della spesa dei Ministeri di cui al comma 1 dell'articolo 1 e degli enti territoriali (patto di stabilità interno) di cui al comma 8 dell'articolo 1.

Titolo III Misure a sostegno dell'occupazione (art. 8-12)

Trattasi di disposizioni in materia di contrattazione, procedure per il collocamento obbligatorio, fondi interprofessionali, fissazione di livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento e di disciplina sanzionatoria per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo IV Riduzione dei costi degli apparati istituzionali

art. 13 Trattamento economico dei parlamentari ed incompatibilità

La disposizione prevede che, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai membri del parlamento e degli organi costituzionali si applica, senza effetti ai fini previdenziali, una riduzione delle indennità di carica e delle retribuzioni superiori a 90.000 euro lordi annui, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro.

Il comma 2 dispone la riduzione nella misura del 50 per cento dell'indennità parlamentare per tutti i componenti dell'organo legislativo che svolgono una qualsiasi attività lavorativa remunerata con un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima.



Il comma 3, la cui applicazione decorre dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce l'incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva.

Il comma 4 disciplina l'individuazione, da parte delle Camere, di modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun componente dell'organo legislativo ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

Circa la stima dei risparmi si fa presente che, non essendo prevista una specifica norma di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, la relativa quantificazione non potrà che essere effettuata a consuntivo.

art. 14 Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali.

La disposizione introduce modifiche di carattere ordinamentale relative al funzionamento dei Consigli e delle Giunte che comportano effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica. I conseguenti risparmi di spesa potranno essere verificati a consuntivo e pertanto non vengono prudenzialmente quantificati.

art. 15 Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori

La disposizione è sostanzialmente finalizzata a prevedere la soppressione di tutte le province salvo quelle la cui popolazione sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati. Tale previsione determina un effetto finanziario positivo sui saldi di finanza pubblica, che, allo stato attuale, non si è in grado di quantificare.

Relativamente, invece, alla riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali non si ascrivono effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica, in quanto la conseguente minore spesa per le province interessate, tenuto conto dei vincoli posti dalle regole in materia di patto di stabilità interno, determina un verosimile corrispondente incremento delle restanti spese.

Con riferimento alle province soppresse, viene inoltre prevista la contestuale soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle medesime rinviando ad un decreto del ministro dell'interno le relative modalità di attuazione.

Si rinvia, poi ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze per la revisione delle



strutture periferiche delle altre amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse. I conseguenti effetti positivi per la finanza pubblica potranno essere verificati solo a consuntivo.

art. 16 Riduzione dei comuni e dei costi relativi alla rappresentanza politica

La disposizione prevede, con riferimento ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il venir meno dei consigli e delle giunte comunali, nonché l'obbligo dell'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative attraverso la costituzione di unioni municipali. Tale previsione determina un effetto finanziario positivo sui saldi di finanza pubblica, che, allo stato attuale, non si è in grado di quantificare.

art. 17 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

La disposizione riduce il numero dei componenti del CNEL dagli attuali 121 a 70 ed introduce modifiche nella composizione dell'organismo stesso. Eventuali risparmi di spesa potranno essere verificati a consuntivo e pertanto non vengono prudenzialmente quantificati.

Art. 18 Voli in classe economica

La disposizione stabilisce che le categorie di soggetti nella stessa indicate, che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dell'Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto aereo, viaggiano in classe economica. Si tratta di previsione che amplia la disciplina già vigente in materia e si pone nell'ottica del risparmio pubblico e della razionalizzazione della spesa. Eventuali risparmi saranno quantificabili a consuntivo.

Art. 19 Norma di copertura

La disposizione indica la copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, in particolare quelle previste dall'art. 1, commi 16 e 25, dall'art. 2, comma 1, dall'art. 5 e dall'art. 7, utilizzando quota parte delle maggiori entrate del decreto in esame.



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Effetti DL manovra integrativa 2012-2013																	
art.	co.	effetti in milioni di euro	e/s	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		
		Titolo IV. Riduzione dei costi degli apparati istituzionali															
13		Trattamento economico dei parlamentari ed incompatibilità															
14		Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali.															
15		Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori															
16		Riduzione dei comuni e dei costi relativi alla rappresentanza politica															
17		Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro															
18		Voti in classe economica															
		Totale entrate	31,5	7.976,0	17.769,0	6.179,0	31,5	7.925,4	17.722,0	6.132,0	31,5	7.925,4	17.722,0	6.132,0			
		Totale spese	0,0	-4.379,4	-4.541,0	-1.404,0	0,0	-10.430,0	-7.738,0	-1.301,0	0,0	-10.430,0	-7.738,0	-1.301,0			
		Totale Manovra integrativa 2012-2013	31,5	12.355,4	22.310,0	7.583,0	31,5	18.355,4	25.460,0	7.433,0	31,5	18.355,4	25.460,0	7.433,0			
		Manovra DL 98/2011	2.807,8	5.204,9	20.665,6	41.942,5	2.008,2	5.575,5	24.205,7	47.972,6	2.108,3	5.577,5	24.405,7	47.972,6			
		Totale Generale Manovra 2011-2014	2.839,3	17.560,3	42.975,6	49.525,5	2.039,7	23.990,9	49.665,7	55.405,6	2.139,8	23.932,9	49.865,7	55.405,6			

13 AGO 2011

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Fattori

Il Presidente del Senato della Repubblica

